

Regolamento sugli indirizzi e le procedure per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia di Grosseto presso enti, aziende, istituzioni e società partecipate

Approvato con deliberazione Consiglio provinciale n. 35 del 30.09.2013

Art. 1

Criteria generali di pubblicità e di trasparenza

1. Nel sito *web* della Provincia di Grosseto è pubblicato l'elenco completo degli enti, aziende, istituzioni, società partecipate nei quali la Provincia di Grosseto è tenuta a provvedere, a norma di legge, di statuto, di regolamento o in forza di obblighi convenzionalmente assunti, a nomine o designazioni di propri rappresentanti.
2. Sono altresì pubblicate in apposito spazio del sito *web* della Provincia di Grosseto:
 - a) le delibere e gli atti di indirizzo di cui all'art. 2;
 - b) il testo integrale di atti di nomina e di atti di revoca dei rappresentanti della Provincia di Grosseto;
 - c) i nominativi ed i *curricula*, nonché la situazione reddituale e patrimoniale dei nominati e designati di cui al comma 1.
3. Tutte le pubblicazioni di cui al presente articolo sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dal compimento del relativo atto.

Art. 2

Indirizzi programmatici

1. Le direttive istituzionali del Presidente della Provincia o del Consiglio provinciale, orientano l'attività dei rappresentanti della Provincia di Grosseto negli organi monocratici o collegiali, di amministrazione e gestione, degli enti, aziende, istituzioni e società, di cui all'articolo 1, compatibilmente con le previsioni statutarie proprie dell'ente interessato, nonché nel rispetto dell'autonomia ad esso spettante.
2. Ogni candidato per la nomina o designazione negli enti di cui all'art. 1, comma 1, deve dichiarare nella propria candidatura che in caso di nomina si obbliga ad assicurare la corretta rappresentanza degli interessi della Provincia di Grosseto, conformando il proprio comportamento alle norme di legge, ai provvedimenti provinciali nonché agli indirizzi e alle direttive istituzionali emanate o emanande dalla Provincia di Grosseto.

Art. 3

Requisiti di ammissione ed elementi di valutazione

1. I rappresentanti della Provincia di Grosseto nominati negli organi degli enti, aziende, istituzioni e società partecipate di cui all'art. 1 devono essere persone qualificate, per le quali non sussistano elementi oggettivi che inducano a metterne in dubbio la correttezza e la onorabilità ed in possesso di competenze professionali di natura tecnica e/o amministrativa nella gestione di aziende e servizi pubblici o privati e/o di vigilanza e controllo di aziende, adeguate alle specifiche caratteristiche della carica da ricoprire.
2. Costituiscono requisiti per l'ammissione alla selezione:
 - l'insussistenza di cause di esclusione previste dalla normativa vigente al momento della presentazione della domanda;
 - non trovarsi in stato di fallimento, nonché l'inesistenza di procedimenti per la dichiarazione dello stesso stato di fallimento;
 - l'insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità secondo le disposizioni vigenti in materia e l'insussistenza di alcuna delle cause ostative alla candidatura di cui all'art. 58 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - non essere amministratori di società che si trovano in stato di fallimento o di società nei cui confronti è stata dichiarata la liquidazione coatta o il concordato preventivo, nonché l'inesistenza di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - l'accettazione della candidatura da parte dell'interessato;
 - la presentazione della domanda entro i termini stabiliti dall'avviso;
 - la completezza documentale della domanda in relazione alle previsioni dell'avviso.
3. I candidati alla carica di revisore dei conti o di membro di Collegi sindacali devono essere iscritti negli appositi albi di cui alla vigente normativa di riferimento.
4. L'Ufficio consiglio provvede a riscontrare i requisiti di cui ai commi precedenti.

5. Costituiscono elementi utili ai fini della valutazione di professionalità:

- l'esperienza professionale, adeguatamente documentata, in ambito di direzione, di amministrazione, di gestione, di controllo in organismi anche del settore pubblico o privato, emergente anche dal credito formativo acquisito;

- la competenza, comprovata anche da attività di insegnamento o ricerca.

6. L'avviso potrà prevedere ulteriori, specifici, requisiti di ammissibilità, nonché ulteriori elementi idonei a valutare la professionalità.

Art. 4

Cause di incompatibilità, inconfiribilità e di esclusione

1. Ferme le previsioni del d.l. n. 138 del 2011, convertito in legge n. 148 del 2011, nonché le norme inerenti le incompatibilità in materia di pubblico impiego, di cui agli artt. 53 e ss. del d. lgs. n. 165 del 2001, sono cause di incompatibilità e inconfiribilità per la nomina presso enti, aziende, istituzioni e società quelle di cui all'art. 63 del D.lgs 267/2000 e quelle di cui al D.lgs. 39/2013.

2. I soggetti che incorrono nelle incompatibilità di cui al comma 1, qualora designati o nominati, hanno il diritto di optare per una delle due cariche. Tale diritto va esercitato entro 30 giorni dalla nomina o designazione. Se il soggetto non opta entro il termine, decade dalla nomina o designazione.

3. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità nel corso del mandato, comporta la revoca della nomina o della designazione, fatto salvo l'esercizio del diritto di opzione, da esercitarsi entro 30 giorni dall'acquisizione della carica.

4. Sono esclusi dalla nomina di rappresentante della Provincia di Grosseto presso enti, aziende, istituzioni e società:

a) coloro che si trovino in conflitto di interessi rispetto alla Provincia di Grosseto o all'ente, azienda, istituzione o società interessata;

b) coloro che siano stati revocati da precedenti incarichi di rappresentante della Provincia di Grosseto per motivate ragioni, ai sensi del successivo art. 9;

5. Il sopravvenire di una delle cause di esclusione o di inconfiribilità, nel corso del mandato, comporta la revoca della nomina o della designazione.

Art. 5

Procedura di nomina o designazione e termini

1. Qualora la nomina o la designazione debba essere effettuata per scadenza ordinaria dell'incarico, il Presidente della Provincia dà comunicazione dell'avvio della procedura per la nomina o designazione dei rappresentanti della Provincia di Grosseto mediante avviso da pubblicare nell'albo pretorio e nel sito web della Provincia.

2. Qualora la nomina o la designazione debba essere effettuata per cause diverse dalla scadenza ordinaria, si procede alla pubblicazione della comunicazione di cui al comma 1, entro 15 giorni decorrenti dalla data in cui si è effettuato l'accertamento relativo alla sussistenza della causa di cessazione.

3. Nella comunicazione di cui al comma 1. è espressamente indicato il periodo di validità delle candidature, di norma non inferiore a sei mesi.

4. Qualora, in risposta alla comunicazione di cui al comma 1. non pervengano candidature ritenute idonee il Presidente della Provincia, ed il Consiglio provinciale, laddove spetti a quest'ultimo la nomina, possono procedere alle nomine ed alle designazioni con proprio atto.

Art. 6

Presentazione delle candidature

1. Entro il termine fissato nell'avviso, le proposte di candidatura possono essere presentate da singoli cittadini, enti, istituzioni, associazioni sociali e culturali, ordini professionali, nonché dai Capi gruppo consiliari, salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che i rappresentanti siano espressione di soggetti che debbano avere requisiti particolari. Per ciascuna scadenza, non possono essere presentate, da parte della stessa persona fisica o giuridica, più di due candidature.

2. Le candidature devono essere accompagnate da una sintetica motivazione e contenere:

- l'accettazione della candidatura da parte dell'interessato

- la dichiarazione dell'interessato in ordine a eventuali casi di revoca dall'incarico di rappresentante di enti pubblici in enti ed organismi partecipati direttamente o indirettamente da enti ed organismi pubblici.

Art. 7

Rispetto della parità di genere

1. Il Presidente della Provincia ed il Consiglio assicurano l'equilibrio di genere nel complesso degli incarichi per i quali si procede alla nomina o designazione. L'obiettivo dell'equilibrio di genere deve essere perseguito, ove possibile, anche all'interno del singolo organo, qualora le nomine e le designazioni siano più d'una.

Art. 8

Adempimenti del Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia dà tempestivamente comunicazione delle persone che intende nominare o designare al Presidente del Consiglio provinciale.

Art. 9

Revoca, decadenza e sostituzioni

1. Costituisce motivo di revoca il verificarsi di gravi inosservanze di obblighi di legge, del presente regolamento, degli indirizzi programmatici o alle direttive istituzionali, nonché il verificarsi di reiterate assenze ingiustificate dalle riunioni dell'organo di amministrazione in cui l'interessato rappresenta la Provincia di Grosseto. Costituisce motivo di revoca il verificarsi, successivamente alla nomina, di una delle cause di incompatibilità o di esclusione di cui all'art. 4 o la sopravvenuta mancanza dei requisiti.

2. Al verificarsi di una delle cause di cui al comma 1, il Presidente della Provincia procede con proprio atto motivato, previa contestazione all'interessato, che ha 10 giorni di tempo per formulare osservazioni o rimuovere, ove possibile, la causa di revoca. Ascoltate le sue deduzioni, nei successivi 20 giorni, il Presidente della Provincia decide definitivamente sulla revoca.

3. Il provvedimento di revoca dovrà essere notificato all'interessato entro 5 giorni e comunicato, nel successivo termine di 10 giorni, agli Organi di amministrazione dell'ente interessato. Ne va data inoltre notizia in Consiglio provinciale, nella prima seduta consiliare utile.

4. Restano salve le disposizioni di cui al Codice Civile, allo Statuto provinciale, nonché ai singoli Statuti degli Enti interessati dal provvedimento di revoca.

5. L'accertamento di dichiarazioni mendaci nella documentazione a corredo della domanda comporta la decadenza dall'incarico; si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.

6. Nei casi di rinunzie, dimissioni, revoche e decadenze da precedenti incarichi, intervenute entro il periodo di validità riportato dall'avviso, il Presidente della Provincia, ed il Consiglio provinciale, laddove spetti a quest'ultimo la nomina, effettuano nuove nomine sulla base delle candidature idonee ancora disponibili.

7. In caso di revoca di professionista iscritto in un albo o in un ordine professionale, la revoca deve essere comunicata all'organo dell'albo o dell'ordine preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari.

8. Nel caso in cui il soggetto revocato sia dipendente di un ente pubblico, la revoca sarà trasmessa al responsabile dell'Ufficio del personale o a struttura equipollente.

9. Al di fuori di casi di revoca di cui ai commi precedenti, le nomine e le designazioni pongono in essere rapporti di tipo fiduciario ed il potere di revoca è da ritenersi immanente al rapporto che lega l'interessato con l'Amministrazione provinciale. Costituisce motivo di revoca il verificarsi di fatti che compromettano detto rapporto fiduciario.

10. Tutte le nomine non in scadenza effettuate da precedenti amministrazioni sono revocabili.

Art. 10

Obblighi dei nominati

1. All'atto della nomina gli interessati devono rendere pubblica la propria situazione reddituale e patrimoniale, e dichiarare la propria appartenenza ad organismi, associazioni o società che hanno o possono avere rapporti con il Provincia di Grosseto.

2. I rappresentanti della Provincia di Grosseto hanno l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di correttezza, imparzialità e buon andamento delle amministrazioni. Coloro che sono nominati o designati a far parte di organi degli enti, aziende, istituzioni o società di cui all'art. 1, assumono formale impegno al

rispetto e all'attuazione degli indirizzi programmatici o direttive istituzionali di cui all'art. 2, anche se formulati successivamente alla loro nomina.

3. I rappresentanti della Provincia di Grosseto sono tenuti:

- a) a riferire al Presidente della Provincia sull'andamento dell'ente e sull'attività dell'organo di cui fanno parte con la periodicità che verrà loro richiesta, nel rispetto di quanto previsto dalle norme applicabili ai singoli enti, nonché di quanto disposto dal presente articolo;
- b) ad intervenire, se richiesto, alle sedute delle commissioni consiliari competenti e del Consiglio provinciale, nonché a produrre l'eventuale documentazione richiesta;
- c) a trasmettere al Presidente della Provincia l'ordine del giorno delle riunioni degli organi di cui fanno parte e, ove esistano, delle assemblee;
- d) a informare tempestivamente il Presidente della Provincia, circa le previsioni del piano industriale, ove esista, o documento analogo, nonché le eventuali procedure in corso per la modifica dello stesso;
- e) a informare tempestivamente il Presidente della Provincia in ordine all'emergenza di situazioni di perdite o di disavanzo degli organismi partecipati che possano comportare pregiudizio per il patrimonio provinciale o che possano comportare danno diretto o indiretto al patrimonio provinciale medesimo;
- f) a comunicare tempestivamente all'Amministrazione provinciale ogni eventuale ed ulteriore assunzione di incarico presso Enti, Istituzioni, Società o Aziende comunque denominati, di natura privatistica o anche a partecipazione pubblica o di enti da questi controllati o ad essi collegati, anche al fine dell'accertamento della sussistenza di cause di incompatibilità o di esclusione. Le suddette comunicazioni devono essere effettuate entro il termine di 15 giorni decorrenti dall'assunzione o dalla cessazione della carica;

4. I rappresentanti della Provincia di Grosseto nel collegio sindacale o nell'organo di revisione dell'ente sono tenuti a riferire al Presidente della Provincia su procedure ritenute non regolari e su pareri contrari, da loro espressi, in ordine a iniziative dell'organo amministrativo, nonché a comunicare l'approvazione della relazione del Collegio sindacale, o dell'organo di revisione, al bilancio da parte della maggioranza dei componenti dello stesso.

5. Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo è contestato dal Presidente della Provincia ai rappresentanti della Provincia stessa e, a seconda della gravità del comportamento tenuto, può essere motivo di revoca.

Art. 11

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nell'Albo pretorio on line della Provincia di Grosseto.